



COMUNE DI PALERMO

RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

Informazioni generali

Il Consiglio Comunale con delibera n. 857 del 7.12.2017 ha approvato il Regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi locali, che consente ai contribuenti la rateizzazione dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento notificati dal Comune per il recupero coattivo delle proprie entrate.

Avvisi di accertamento rateizzabili

Gli avvisi di accertamento per tributi locali rateizzabili sono quelli il cui termine per la proposizione del ricorso non sia scaduto.

Domanda di rateizzazione

Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale ed è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il "cassetto tributi" ed indirizzata al Dirigente responsabile dell'Ufficio competente in materia di gestione del tributo che ha emesso l'avviso di accertamento di cui si chiede la rateizzazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

E' facoltà del Dirigente responsabile dell'Ufficio competente in materia di gestione del tributo richiedere al debitore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine di 30 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

Come pagare a rate gli avvisi di accertamento

E' possibile richiedere una rateizzazione di quanto dovuto nell'avviso di accertamento, in rate mensili di importo non inferiore ad € 100,00, come segue:

- per un importo inferiore ad € 300,00 nessuna rateizzazione;

- fino ad un massimo di 12 mesi: per importi da euro 300,00 ad euro 5.000,00;
- fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 5.001,00 ad euro 15.000,00;
- fino ad un massimo di 36 mesi: per importi superiori ad euro 15.001,00

E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento per IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui ai punti precedenti si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione (comprensivi di oneri e spese).

Si ribadisce che nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

Importi dovuti per la rateizzazione e termini per il pagamento

La rateizzazione è calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti.

La prima rata decorre dalla fine del mese successivo a quello di concessione. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di eguale importo.

Sugli importi rateizzati la misura annua degli interessi è fissata in tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta alle scadenze stabilite.

Provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta il provvedimento di concessione o di diniego della rateizzazione.

Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al contribuente attraverso il "cassetto tributi".

Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse e le modalità di pagamento.

In caso di mancato versamento di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata mediante ogni strumento esistente per la riscossione coattiva.

E' inammissibile usufruire della rateazione per i contribuenti che non abbiano rispettato piani di rateazioni concessi nel biennio precedente.

Modalità di pagamento

Con mod. F24 indicando il codice catastale del Comune di Palermo, il codice del tributo ed il numero di rate, ecc..

Ad esempio per la rateazione a n. 12 rate , dovranno essere indicate le rate come segue:

- indicare per la prima "01/12", per la seconda "02/12", per la terza "03/12", ecc....